



Arese, 21 settembre 2023

Circ. 32

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Somministrazione di farmaci salvavita e-o farmaci indispensabili

Il Dirigente Scolastico facendo riferimento alla "Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 con la quale sono inviate le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico" a firma dei Ministri del MIUR e della salute;

VISTO il CCNL del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, comma 4;

VISTO il Protocollo d'intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola dell'a.s. 2018-19 (delibera ATS Milano Città Metropolitana n.383 del 17/05/2018)

PREMESSO che "la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" (art. 2 delle suddette Linee Guida);

CONSIDERATO che l'omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che ne necessita; dispone la seguente procedura per disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui gli alunni debbano assumere dei farmaci di assoluta necessità (farmaco indispensabile o salvavita):

1) I genitori degli alunni minorenni o gli esercenti la responsabilità genitoriale o gli alunni maggiorenni formulano la richiesta (con modulistica prevista dalla scuola reperibile al link "Famiglie" > "Modulistica famiglie") al DS fornendo la certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).



2) Il DS, una volta ricevuta la richiesta della famiglia, verifica:

- la fattibilità di attuazione della richiesta (ambienti, attrezzature ecc.);
- la disponibilità del personale scolastico dietro sua specifica richiesta;
- l'esigenza di formazione specifica e, in tal caso, prende i contatti con l'ATS per fissare la formazione.

Il DS inoltre:

- trasmette mediante PEC la documentazione (richieste e certificazioni relative) a ASST ed a ATS;
- convoca la famiglia/lo studente maggiorenne, a tutela della privacy, per il consenso scritto sull'informazione data agli studenti e al personale interessato, sul locale dove si assisterà l'alunno in caso di somministrazione del farmaco, sull'auto-somministrazione e sulla conservazione del farmaco nello zaino/astuccio del figlio poiché responsabile in modo autonomo dei tempi e modi di tali atti. In tale consenso la famiglia/lo studente maggiorenne viene avvisata/o che l'organizzazione complessiva può essere limitata in particolari e straordinari tempi dalla possibile assenza del personale dichiaratosi disponibile e quindi incaricato della somministrazione: al verificarsi di tali evenienze sarà contattata la famiglia per procedere alla soluzione contingente.

Nelle more della formazione dei docenti o in assenza di disponibilità di questi ultimi, i genitori stessi o persona dagli stessi o dallo studente maggiorenne individuata e comunicata formalmente alla istituzione scolastica, possono accedere ai locali scolastici per la somministrazione dei farmaci, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

È compito della famiglia/dello studente maggiorenne fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l'integrità con la sostituzione di nuovo farmaco.

Nel caso di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola, o ad altro Comune, è compito della famiglia informare la scuola che accoglie il ragazzo.

3) Il DS, il medico, il personale resosi disponibile, i genitori stendono il PIP (Piano di Intervento Personalizzato);

4) Il genitore firma il verbale di consegna del farmaco in segreteria;

5) Il personale formato può procedere alla somministrazione del farmaco attenendosi alle indicazioni del piano terapeutico e del PIP (Piano di Intervento Personalizzato).

L'autorizzazione medica deve possedere questi requisiti:

- in caso di autosomministrazione e di alunno minorenni, deve riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: "il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola".

L'autorizzazione dei genitori all'autosomministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di responsabilità anche in merito all'autonomia di conservazione del farmaco.

- deve contenere anche l'indicazione della durata dell'intervento, che può essere fatta per un periodo predefinito o a lungo termine, secondo l'indicazione del medico curante.
- ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata a inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci

Si decidono i luoghi fisici idonei per:

- la conservazione (di norma l'armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave);
- la somministrazione o l'autosomministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l'incolumità dei compagni.

I genitori firmano l'assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.



Modifiche o sospensione della terapia

In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e con la famiglia.

Gestione delle emergenze

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Non disponibilità del personale della scuola

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente Scolastico può provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso a Enti e Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata:

- a. ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale;
- b. al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Ersilio Mancuso)

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93